



COMUNE DI CANOLO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 del 25/02/2020 Prot. 749/2020

Oggetto: **Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus).**

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in alcune regioni del Nord Italia;

Vista la nota della Presidente della Regione Calabria, pubblicata sul relativo sito web istituzionale il 23/02/2020 alle ore 21:56, con la quale si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall'espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/2020;

Visto il DPCM del 23/2/2020;

Visto l'art 50, c. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

Visto l'art 50, c. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

a tutti coloro che rientrano sul territorio comunale, provenendo od avendo transitato o sostato dal 01 febbraio 2020 nei Comuni interessati dall'espansione epidemica, indicati dall'allegato 1 DPCM 23/02/2020 (Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Veneto:

Vò), oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed Iran), di comunicare a questo Ente (recapiti sotto indicati), all'ASP ed ai medici di famiglia il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche senza sintomi;
ai dirigenti scolastici di segnalare la presenza di personale docente, studentesco od ausiliario proveniente dalle aree a rischio;
agli operatori economici presenti sul territorio comunale di segnalare la presenza di clienti o fornitori provenienti dalle aree a rischio;
segnatamente, agli operatori economici del settore alberghiero e dell'ospitalità in genere, di segnalare la presenza di ospiti provenienti dalle aree a rischio;

INVITA

altresì quanti provengono dalle regioni interessate dall'espansione epidemica (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, nonché dalle altre regioni che le autorità superiori identificheranno in considerazione dell'evolversi della situazione) ad effettuare i medesimi adempimenti;

RACCOMANDA

a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute;
a tutti i cittadini che ne ravvisino l'esigenza, di contattare i numeri di emergenza 1500, numero verde coronavirus Calabria 800767676, nonché 0961883346 e 0961883016, resi noti dalla Regione Calabria.

STABILISCE

- che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1) Prefettura di Reggio Calabria;
 - 2) Regione Calabria;
 - 3) Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - 4) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
 - 5) Dirigenza degli Istituti scolastici operanti sul territorio comunale;
 - 6) Stazione Carabinieri di Agnana Calabra;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- l'eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Casa Comunale, 25 febbraio 2020

**Il Sindaco
Rosario LAROSA**